

<p>23 <del>Settembre</del> <sup>Novembre</sup> I705 - 2 fogli</p>	<p>Copia del CASO di TESTAMENTO fatto dal fu Rev. Prete FRANCESCO MONETA a favore della Fabbrica della Chiesa di S.Maria di Gorla Maggiore nel I63I</p>
	<p>con note : I700 estinzione linea " I63I Istituzione testamento " I680 Bolla di aggregazione da Roma copia del cancelliere 23 MAGGIO I780 " I70I Ricorso della SCUOLA SS. SACR. " I705 Sentenza del 23 <del>Settembre</del></p>
<p>23 Maggio I680</p>	<p>Lettera di Mons. SETTALA Arch. chiesa Milanese al sig. CARLO ETTORE TERZAGHI + Canon.Ord. e Cancelliere Arch.</p>
<p>Senza data</p>	<p>Memoriale della CAUSA tra la SCUOLA del SS. SACRAMENTO e quella di San CARLO per la lite con il parroco non tollerato alla presenza nei Capitoli delle Confraternite</p>
<p>23 Luglio I742 2 fogli</p>	<p>Causa della Parrocchia di GORLA MAGGIORE Appunti in latino lite - CONFRATERNITA - PARROCO per pres nza ai capitoli</p>
<p>I6 maggio I742</p>	<p>Copia della lettera del Priore della Chiesa di San Carlo per controversia con il parroco sulla REGOLA della CONFRATERNITA diretta al sac. CARLO ANTONIO GHEZZI</p>
<p>I6 Maggio I742</p>	<p>Lettera del Parroco FLORINDO per la controversia della CONFRATERNITA con cenni all'Eg. TERZAGO Marchese ALESSANDRO</p>
<p>anno I738 anno I739 2 fogli</p>	<p>Memoriale del PARROCO sulla questione CONFRATERNITE</p>
<p>anno I76I</p>	<p>Gli ORATORI in Gorla Maggiore e le dedicazioni a nota Curato SANGALLI GIUSEPPE</p>
<p>anno I742</p>	<p>Giurisdizione tra il PARROCO e il Cappellano CARLO GIOVANNI GALLO per l'uso delle Sante Reliquie in San CARLO</p>
<p>anno I76I IO/8</p>	<p>STATO delle anime - Parr. S. Maria Assunta CLERO residente e collaroante a nota Curato SANGALLI GIUSEPPE</p>

capo del Capo di Testam: fatto dal fu R. G. Fran. Monna a favore della Fabbrica della Chiesa Pile di Sola Maggiore l'anno 1631.

no aver fatti molti leg. ad tempus, e chiamati come usufruttuarii nella sua eredità due suoi fratelli, e loro discendenti mariti e legittimi, in caso d'estinzione della sudd. linea (come è venuto il Card. sovrano insistito legedem meum vivenerabim ore uno proprio nominando, nome nominatio, et nomino eorum sitis Sacram. Coi Sord. Mai: hac tamen conditione quod ex fructibus ex una dicta Hereditate provenientibus Sord. Solz una parte vivenerat pro eius labore, in exigendo fructibus, et conservanda dicta una Hereditate bona scuta sex ex libris sex Imperatorum, pro singulis annis in perpetuum quatuordecim parte fructuum percipiendum, ut supra vivenerat predicta scola, expensanda in Reparatione Ecclesie predictae, et parationem tres alias partes vero distribuit famulij de Monaj dicta Sord. Solz majorij pauperiorum, et nihil sanguine civium provisionibus, et si existerent filij legitime ditionum meorum fratrum Sord. Solz, singulis eorum, tempore quo vivenerat, vel Sord. Solz vel tempore libris sexcentum et diebus prioribus, uterque ante vivenerat.)

Nell'anno 1780 fatto errore si verificò la condizi. a favore della Fabbrica per l'estinzione della linea, e dopo una licenza concessa colla Chiesa di Durate nell'anno 1805 fu fatta l'ordinazione a favore della Fabbrica di Sola Maggiore dal fu Illmo e Revmo Monsig. Reina.

Che io acquisca dal sod. Testam: nessuna giusta provvisione nella scola d'ingegneria nell'amministrazione di S. F.

Il Testam: fu fatto da un sacerdote bea. cognito di Sola Maggiore e fu inscrip. che colla avvena nell'anno 1731. in cui non vi era niuna Confraternita eretta ma bensì il solo Priore e Fabricieri col Cur., che vanno sotto il nome di scola del S. Uio come di provvisione in tutti que Luoghi ove non vi sono Confraternite e la Confraternita in Sola Maggiore fu eretta nell'anno 1780, come dalla Bolla d'approvazione ottenuta da Roma e Camilla del Rio annoverato colla facoltà di venire del sod. numero di 14 l'abito rosso con proibizione d'altar come particolare, e intervenire a niuna funzione coll'abito forse del S. Uio, ed ancor queste ad arbitrio del Paroco, e con condizione d'aver il abito in comune in data dell' 23. Maggio 1780. essendo Segret. Cancelliere dell'Arcivescovato il fu Illmo e Revmo Monsig. D. Carlo Ottore Terzago.

1631  
Testam  
①

1680 →  
vedere alleg. ③

1680 →  
vedere alleg. ③



in Ludovicus Septala S. V. D. Coll. Archy. Ecclie Metrop<sup>olis</sup> Mediolani Curisq<sup>ue</sup>  
Archieps<sup>is</sup> eiusdem sedi vacante Vic: Ecclie Capitularis.

Dilectis nobis in Xpo Frion, et sodalibus Confrat. Sui Sacram<sup>enti</sup> Can<sup>onicis</sup> institutis  
in Ecclia S<sup>an</sup>cti Ambrosij S. M. V. Terr<sup>ae</sup> Long<sup>ae</sup> Major<sup>is</sup> Pleb<sup>is</sup> B<sup>ene</sup>dicti Amis<sup>is</sup> M<sup>ag</sup>is  
diei saluti in d<sup>omi</sup>no. Spiritu consolationi v<sup>ost</sup>re, quantum in d<sup>omi</sup>no possumus, amicum  
volentes, ut in omnibus Processionibus, ceterisq<sup>ue</sup> functionibus publicis in honore  
Sui Sacram<sup>enti</sup> de Jure, aut consuetudine institutis, seu instituendis, habitum  
vestri Coloris, quo alij Sodales huius uti solent, pro decentiori eiusdem Sui  
cultu deferri liberi, et licite possitis, et valeatis sic vestris de voto, et Ven.  
Congregat<sup>ionis</sup> vest<sup>re</sup> negotijs, et consultationibus Ecclie Disciplinae, pro viginti qua-  
tuor Sodalibus valituris, facultatem concedimus, et impartimur. Ea lege, ut  
habitus huius expensis communibus comparandi adhibeantur in ordine prop<sup>ri</sup>e  
ne utantur in defunctorum exequijs, etiam si Confratrum sint, aut alij qui-  
busq<sup>ue</sup> functionibus, et Processionibus, quae in Sui Sacram<sup>enti</sup> veneratione non  
sint institutae. Vetamus etiam vobis sub Cruce particulari in Corpore pro-  
cedere, volumusq<sup>ue</sup> quod contenti sitis ijs ministerijs, quae circa Sui Sacram<sup>enti</sup>  
bitio Parochi necessaria esse videbuntur; atque ita ut si huiusmodi habitus con-  
cessionem nullam in praelationis aequitate aduersus alias Confraternitates antiquas  
omnes, si quae sint in eadem v<sup>ost</sup>ra Parochia, vel alibi effectae. Mandantes Ven. Parocho  
quatenus haec omnia ad ammissum sensari faciat, et numerum viginti quatuor  
nullo unquam tempore exire patiatur, sub pena nullitatis p<sup>ro</sup>vis<sup>is</sup> gratis,  
alijq<sup>ue</sup> nobis arbitrarijs. In quorum fidei<sup>s</sup> Part<sup>is</sup> Mediolani et Pal<sup>at</sup>: Amis<sup>is</sup>  
die xxiii<sup>is</sup> Maij 1680.

Sup. Lud. Septala V. Ecclie.

Ad Sigillo S. Ambrosij, et Caroli

Sub. Carolus Hector Ferragus Can<sup>onicus</sup> Ord.  
et Cancell. Archy.

Giulia Maggi

Intende la scuola di S. Carlo unita a quella del S. Spirito che il  
Cur. non intervenga a Capitoli S.anti.

Arrivati al numero di più di 100. colla sola licenza di vestire si  
prende che il Cur. faccia nuove vestizioni senza la licenza de  
superiori, e senza la determinazione del numero prefisso.

Che il Cur. non possa cancellare dalla lista de pretendenti dell'  
abito, quelli che conosce incapaci, ed immeritevoli del sod., ma che  
padrone, si la scola d'admettere chi vuole.

Il motivo di quest'ultima pretesione si è L'aver tra pochi altri vi  
sato di vestire certo Francesco Carlo Eio. Dallo, che si lo prefato fa  
sempre L'origine di tanti sconcerti, e dissoni col Cur., e di pre  
sente, è il direttore, o si consigliere d'alcuni confratelli della  
scola per cui vengono sempre suscitati tante novità a disturbo con  
tinuo della pubblica, e privata pace, onde può acquisirsi dalla spen  
enza quanti sconcerti non si suscitavano dal medesimo prendendo  
abito, che ostinatamente col prendere, ne potrà ottenersi la desistenza  
senza il braccio de superiori, atteso l'amparo dell' Ill. S. M. S.  
Protettore, e di cui mi si minaccia ricorso all' Ecc. Senato.

Il D. S. S. con è ben noto all' Ill. S. R. S. Montig. Visitatore nel  
anno scorso usò più volte la giurisdizione Familiare con esp  
e far baciare pubblicam. la Reliquia nell' Orto di S. Carlo; con  
pubblicare nel sod. Orto a scolari indunati il concorso a più,  
per certa ideata fabbrica nel medesimo; con radunare a tal fine  
monie special. delle platee, ed indurre questi ch'era disposti a fa  
secondo la raccomandaz. del S. S. a passare a sua casa; con esp  
usurato il custodire una reliquia con suo deposito che diretta al  
D. S. S. nella propria casa, quando era solito custodirli tra l'altro  
nella Chiesa S. M. S. ed averla negata al proprio S. S. con ingiuria  
quando gliela chiese il S. S. d'exporta.

Fu fatto p ordine del Pivore & Deputati della Fabbrica della Chiesa delle un  
Confessionale a necessario comodo del popolo, ed ora dal nuovo Pivore  
si ricusa il lasciarlo metter in Chiesa contro il Decreto del Mot. Ill.  
Ad. Sig. Pivore Vic. Giovanni che personalmente ne conobbe la necessitat.